

Il congedo di maternità è corrisposto per tutta la durata dell'evento purché lo stesso abbia inizio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, o comunque entro i 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato.

Il congedo parentale è indennizzato soltanto per le giornate di previsto svolgimento dell'attività lavorativa (comprese le festività cadenti nel periodo di congedo parentale richiesti).

### **3.9.4 Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro**

Il lavoratore intermittente ha diritto a percepire l'integrazione salariale ordinaria o straordinaria se la risposta alla chiamata è precedente al verificarsi della causa che determina il ricorso all'integrazione salariale. Se la riduzione d'orario è precedente alla chiamata la cig non è integrabile.<sup>70</sup>

### **3.9.5 Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpi)**

In caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro il lavoratore intermittente ha diritto all'indennità di disoccupazione se in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla normativa in materia.

L'indennità di disoccupazione, quindi, potrà essere riconosciuta soltanto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.<sup>71</sup>

### **3.9.6 Tutela assicurativa contro gli infortuni**

L'obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente è assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.<sup>72</sup>

## **4. La somministrazione di lavoro**

### **4.1 I soggetti**

Il contratto di somministrazione è un contratto che vede la combinazione di tre soggetti:

- l'agenzia di somministrazione: datore di lavoro da cui dipende il lavoratore;
- il lavoratore: dipendente dell'agenzia e messo a disposizione dell'impresa utilizzatrice per svolgere la sua attività lavorativa;
- l'impresa utilizzatrice: l'azienda che esercita il potere di direzione e controllo sulla prestazione di lavoro<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> Circolare INPS n. 41 del 2006 punto 4-5

<sup>71</sup> Circolare INPS n. 41 del 2006 punto 4-3

<sup>72</sup> Circolare INAIL n. 22 del 12 aprile 2006 – allegato 59

<sup>73</sup> Art.30, Dlgs 81/2015